

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Sentenza n. 5/23

L'anno 2023, il giorno 19 del mese di maggio, in collegamento da remoto tramite *Google Meet*, si riunisce la Corte Sportiva d'Appello, composta dai Sigg.ri:

Pres. Claudio Zucchelli	Presidente
Pres. Michele Corradino	Componente
Cons. Carlo Schilardi	Relatore

con l'assistenza del Segretario, Francesco Pantano.

Nel reclamo in appello (proc. CS6/23) presentato da Gamoto Srl contro la decisione n. 21, assunta in data 23.04.2023, dai CC.SS. della 2a prova di Coppa Italia di Zona 1, pronuncia la seguente:

SENTENZA

FATTO E DIRITTO

1.-La Gamoto s.r.l. - licenza n. 336652 – che ha partecipato con il n. 532 quale concorrente alla manifestazione “seconda prova Coppa Italia zona 1 Karting”, tenutasi il 23 aprile 2023 a San Martino del Lago ha presentato appello avverso la decisione n. 21 del 23 maggio 2023 con cui il concorrente n. 500 – Team Driver Racing Kart - veniva sanzionato con l'ammenda di euro 260 perché *durante l'ultimo giro urtava lateralmente il concorrente numero 532 che lo stava sorpassando, facendogli perdere posizioni.*

Il ricorrente lamenta l'errata individuazione della sanzione inflitta da Commissari sportivi, avendo essi comminato al concorrente n. 500 l'ammenda di euro 260 in luogo della penalità di 5" così come espressamente previsto dal RDSSK.

Si è costituita la procura federale che si è espressa per l'accoglimento del ricorso.

Non si è costituito il controinteressato cui il ricorso è stato notificato.

Sono state ascoltate le parti presenti all'udienza del 19 maggio 2023.

2.-L'appello è fondato e va accolto.

Come evidenziato dalla Procura federale il Collegio dei Commissari sportivi non ha preso visione diretta dell'incidente, non ha ricevuto rapporto in merito dai Commissari di pista, nè ha avuto a disposizione documentazione in ordine alla dinamica del sinistro, così da giustificare l'applicazione in via discrezionale di una sanzione diversa da quella codificata all'art. 33, lett. K del Regolamento sportivo - settore Karting -, consistente in 5' di penalità irrogabile a seguito di comportamento che determini *contatto con un altro conduttore, dove lo stesso si avvantaggia di diverse posizioni.*



Giusta giurisprudenza di questa Corte, richiamata dalla stessa Procura Federale, l'applicazione di una sanzione diversa da quella codificata avrebbe potuto trovare motivazione, infatti, solo se a suo fondamento fossero stati adottati elementi oggettivi probanti una dinamica dei fatti diversa da quella addebitata al pilota sanzionato.

2.2.-Tanto constatato il Collegio ritiene, ex art. 23.8 del RGS (Regolamento di Giustizia), di dover riformare la Decisione n. 21 dei Commissari sportivi indicata nelle premesse, con applicazione al concorrente n. 500 Team Driver Racing Kart della sanzione della penalità di 5" in luogo dell'ammenda di Euro 260,00 erroneamente irrogata.

P.Q.M.

Accoglie l'appello, annulla la decisione 21 dei CC.SS. ed applica al controinteressato Team Driver racing Kart – Pilota Arias Chavarribosco (n. di gara 500) la penalità in tempo di 5".

Dispone la restituzione del deposito cauzionale.

Così deciso, in videoconferenza, 19 maggio 2023

SCHILARDI CAR
Il Relatore 2023.05.30 15:57:20
Signer:
CN=SCHILARDI CARLO
C=IT
2.5.4.4=SCHILARDI
2.5.4.42=CARLO
Public key:
RSA/2048 bits

Il Presidente